FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it

NUMERO COMUNICATO 1 DATA COMUNICATO 09/07/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI 2

ALLEGATI 6

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 3 del 06/07/2022

1.1 Comunicazioni L.N.D.

INTRODUZIONE DELL'ART. 16 TER DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato - il nuovo comunicato ufficiale n. 286/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 120 della L.N.D. che annulla e sostituisce quello allegato al comunicato ufficiale n. 119 del 28/6/2022 della L.N.D.-

MODIFICA DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLE DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 289/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 123 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 3, comma 3, del Regolamento della Divisione Calcio Femminile.

DEROGA ALL'ART. 72 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 294/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 125 della L.N.D. inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F.-

PROROGA DEL TESSERAMENTO DEI MINORI PROVENIENTI DALLA UCRAINA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 303/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 132 della L.N.D. inerente la proroga del tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina.

VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DELLA L.N.D.)

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2022/2023, a valere fino al 30 giugno 2023.

… omissis …

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato GIACOBONE MARCO

Vice Delegato	SEMINO LUCIANO
Componenti	BRUNO GIANPIERO BISOGLIO MARIO CARLO BRODA GIANNI
Segretario	FAVA FILIPPO ALBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato	VERCELLI WALTER
Vice Delegato	MERLO GIANFRANCO
Componenti	FASSONE BRUNO
Segretario	PERA GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato	LANZA GIULIO
Vice Delegato	BARUFFA GINALDO
Componenti	SOLA GIANMARCO FRANCISETTI ENZO MARCHINI ELIO
Segretario	SANTOMAURO ANGELO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato	CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato	CORRADO LUCA
Componenti	BIGLIONE GIANORESTE MELIS IGNAZIO
Segretario	BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato	DRAGO ROBERTO
Vice Delegato	GAIDA ELIO
Componenti	RICCARDINO ROBERTO
Segretario	PISTOLESI GIANNI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato	VERDICCHIO MICHELE
Vice Delegato	BIANCHI RINO
Componenti	SETTONI MAURIZIO

	RAMAZZOTTI SERGIO
	BONINSEGNA MASSIMO
	ECCELSI ALESSANDRO
Segretario	ECCELSI MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato	MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato	D'ALO' SALVATORE
Componenti	PRIMERANO FRANCESCO
	VIVALDI MARIO
	PINTORI ORLANDO
Segretario	TONELLI SILVIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato	SPINA GIOVANNI
Vice Delegato	FIORINI MAURIZIO
Componenti	GIANINETTO RENATA
	BOERO FRANCO
	DESTEFANIS GIOVANNI ALESSANDRO
	MORIGLIA LUIGI
Segretario	SUMIN VANDA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato	MADEO BENEDETTO
Vice Delegato	SGRO' FAUSTO
Componenti	CARAMIELLO FRANCESCO
	VALENTE GIANPAOLO
Segretario	BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato	PULCINA PIERO
Vice Delegato	FAMA' ROCCO
Componenti	BOBBA CLAUDIO
	BONSERA RAFFAELE
Segretario	CORBELLETTI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato	ALBARELLO MARCO
Vice Delegato	BRIARAVA GIUSEPPE

Componenti	CARNEVALETTI ALDO VALENTINI ERMINIO JACOBUS STRÏJBOSCH
Segretario	DEL FAVERO MARCO

… omissis …

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA PREVISTA DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS, DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 1/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. inerente le condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 36/2022 – OBBLIGHI DAL 1 LUGLIO 2022: FATTURAZIONE ELETTRONICA – ACCETTAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO CARTE DEBITO/CREDITO/PREPAGATE – CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI (DALLA CIRCOLARE N. 44 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 44 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 27 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

ALLEGATI

- Allegati C.U. Regionali

NUMERI PRONTO AIA
Qualora si verificasse l'assenza dell'Arbitro <u>45 minuti prima</u> dell'inizio della gara le Società sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A. al seguente numero:
ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE REGIONALE: 335/5493624
CALCIO A 5 REGIONALE 338/7641519
2°CAT./3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI PROVINCIALE NOVARA: 348/8625970

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

SABATO 9 LUGLIO 2022

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 120
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 286/A con cui la F.I.G.C. ha annullato e sostituito il proprio C.U. di pari numero e data, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. N. 119 del 28 giugno 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Organizzative Interne FIGC il nuovo art. 16 ter;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 16 ter delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 16 ter
Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.

COMUNICATO UFFICIALE N. 123
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 289/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 3, comma 3, del Regolamento della Divisione Calcio Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;

- vista la proposta della Divisione Calcio Femminile;

- ritenuta la necessità di modificare l'art. 3, comma 3, del "Regolamento della Divisione Calcio Femminile";

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 3, comma 3, del "Regolamento della Divisione Calcio Femminile", secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 3 - L'Assemblea

...omissis...

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.
Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, il voto delle società di Serie A vale **1,6,** il voto delle società di Serie B vale 1.

...omissis...

COMUNICATO UFFICIALE N. 125
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 294/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2022/2023, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;

- ritenuto di poter accogliere l'istanza;

- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 132
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 303/A della F.I.G.C., inerente la proroga del tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- viste le disposizioni emanate dalla FIFA con circolare n. 1800 del 22 giugno 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 186/A del 10 marzo 2022;
- ravvisato opportuno agevolare il tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina anche per la stagione sportiva 2022/2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire il tesseramento, nella stagione sportiva 2022/2023 con validità fino al 30 giugno 2023, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, previo accertamento della identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il predetto tesseramento non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA.

Il tesseramento del minore avverrà a titolo gratuito.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
Stagione Sportiva 2022/2023

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al **COVID-19,** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l'attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per *"return to play"* o, in alternativa, ad una nuova visita.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N. 7
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 1/A, inerente le condizioni per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2022/2023;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2022/2023, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 44

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 36/2022 – Obblighi dal 1° luglio 2022: Fatturazione elettronica – Accettazione mezzi di pagamento carte debito/credito/prepagate – Contributi per impianti sportivi -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 36/2022 – Obblighi dal 1° luglio 2022: Fatturazione elettronica – Accettazione mezzi di pagamento carte debito/credito/prepagate – Contributi per impianti sportivi -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022, è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, il cui articolo 18 interessa particolarmente le ASD e SSD in regime forfettario ex Legge n. 398/1991.

La Legge di conversione non ha, purtroppo, apportato sostanziali modifiche ai commi 2 e 3 dell'art. 18 e, pertanto, resta valido il contenuto della Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19 del 5 maggio 2022.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le ASD e le SSD in regime forfettario ex Legge n. 398 del 1991, che nell'anno precedente hanno superato i 25 mila euro di ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno. Per i restanti soggetti l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2023.

Per i soggetti in regime forfettario e per quelli che adottano la contabilità semplificata occorre tenere conto che i proventi devono essere determinati con il regime di cassa e non di competenza.

L'emissione della fattura elettronica, così come prevista dal D.L. n. 36/2022, è obbligatoria per tutti i ricavi di natura commerciale che, per le ASD e SSD, si concretizzano, di norma, in quelli che derivano da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti TV e radio, affitto attrezzature sportive.

Per quanto riguarda, poi, i proventi derivanti dalle cessioni dei diritti alla prestazione degli atleti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, ha precisato che al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione dell'atleta, nei confronti di altre ASD e SSD, destinatarie della medesima disposizione (art. 148, terzo comma), può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 148 stesso, sempre che l'atleta abbia svolto nell'ambito della ASD/SSD cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, precisa l'Agenzia, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi **finalità meramente speculative** come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva; **in tal caso la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri una plusvalenza ai sensi dell'art. 66 TUIR con conseguente emissione di fattura.**

Se poi la cessione avviene nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fine di lucro, tale cessione è assoggettata a tassazione sia ai fini IRES che ai fini IVA con conseguente fatturazione.

Nel caso in cui la cessione sia da assoggettare a tassazione e sia effettuata da ASD/SSD che ha optato per la Legge n. 398/1991, il corrispettivo assume la natura di plusvalenza e, come tale, concorre per l'intero importo al reddito forfettariamente determinato.

Qualora la cessione dei diritti da parte delle ASD/SSD in regime L. 398/91 sia da considerarsi da assoggettare a tassazione ai fini IVA, l'imposta va applicata **in fattura** nella misura del 22% ma va poi versata, ai sensi dell'art. 74, sesto comma del DPR n. 633/1972, nella misura del 50%.

Per quanto riguarda altri proventi derivanti da premi, quali il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF), il premio di addestramento ex art. 98 NOIF, il premio alla carriera (art. 99-bis e 99/ter

NOIF), il premio di preparazione ex art 96 NOIF e l'indennità di formazione (art. 20 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e allagato 4 al Regolamento), va considerato che detti premi non concorrono alla determinazione del reddito della ASD/SSD che fruisce del trattamento agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991, mentre ai fini IVA le ASD e SSD destinatarie delle erogazioni in argomento potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa – art. 15 L. n. 81/1991 – Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013.

Per l'emissione della fattura possono essere utilizzati, in alternativa ai vari programmi disponibili, i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le fatture di importo superiore a 77, 47 euro, è dovuta l'imposta di bollo come per le fatture cartacee. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le fatture cartacee - apposizione della marca bollata - l'importo del bollo va inserito nel file inviato al sistema interscambio e va versato mediante la funzionalità web nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre e, cioè, rispettivamente entro il 30 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio. Il versamento per il primo trimestre può essere effettuato, se l'importo non supera 250,00 euro, entro il 30 settembre e se l'importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre non supera lo stesso importo di 250,00 euro, il versamento può avere luogo entro il 30 novembre.

Si fa rilevare, infine, che la numerazione della fattura elettronica emessa dal 1° luglio 2022 segue quella dell'ultima fattura cartacea emessa prima di detta data.

Per quanto riguarda l'eventuale regime sanzionatorio, si richiama integralmente quanto riportato nella già citata Circolare LND n. 19 del 5 maggio 2022.

Per quanto riguarda l'obbligo di accettare le carte di debito/credito, di cui al comma 1 dell'art. 18 del D.L. n. 36, è stata apportata, in sede di conversione, una sola modifica inserendo tra le carte ammesse al pagamento anche quelle prepagate.

Dal 1° luglio 2022, si fa presente che la norma – art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni -, ha istituito l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di credito, debito, ecc. per "tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali".

Finora non sono intervenuti chiarimenti ufficiali in merito alla disposizione e, pertanto, è da ritenere che nel momento in cui una ASD o SSD effettua una vendita di prodotti o una prestazione di servizi ed incamera, ad esempio, il corrispettivo per la quota di iscrizione ai corsi o il corrispettivo per l'affitto dell'impianto sportivo, sia obbligata ad accettare, dal 1° luglio 2022, questi mezzi di pagamento.

In sede di conversione in Legge, è stato introdotto **l'art. 24-bis** che prevede che le ASD, le SSD e le Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono o sono proprietarie di piscine e infrastrutture sportive nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono accedere per l'anno 2023 a contributi in c/capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili. Con Decreto del Ministro per il Sud di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro dell'Economia e Finanze e l'Autorità politica delegata in materia di Sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24-bis.

La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.